

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

AVV. GIOVANNI FERRAÙ
AVV. LAURA PELLEGRITI
AVV. LUCA VITA
DOTT.SSA LAURA CUVATO
DOTT.SSA GRAZIA PELLEGRINO
DOTT.SSA CARMELA ZAGARELLA

AVV. GIUSEPPE FERRAÙ
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
RAG. EUGENIO FERRAÙ
SERENA VAGLIASINDI
RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Catania, 30 gennaio 2010

Spett.le
Università degli Studi di Catania
Piazza Università, 2
95131 CATANIA

Oggetto: Ordinanza T.A.R. Sicilia n. 2820. Richiesta pubblicazione testo integrale ordinanza nel sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Catania.


In riferimento all'oggetto, si comunica che con provvedimento del 29 dicembre 2009 (comunicato il successivo 25 gennaio 2010), il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione staccata di Catania, Prima Sezione) ha ordinato, previa sospensione della graduatoria del Test di Medicina e Chirurgia, nella parte e nei limiti ivi indicati, **l'affissione e la pubblicazione del testo integrale del ricorso** nel sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Catania. L'Università, qualora in possesso dell'indirizzo e-mail dei singoli candidati inseriti in posizione utile, dovrà procedere a comunicare agli stessi, presso detto indirizzo, avviso dell'affissione e pubblicazione del ricorso.

In ottemperanza di quanto sopra, si chiede alla spett.le Università di voler procedere a detta pubblicazione nel termine di giorni venti, all'uopo allegando file del medesimo ricorso.

Distinti saluti.

Si allega: file del ricorso

Avv. Giovanni Ferrau





Area della Didattica
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Viale A. Doria, 6 CATANIA 95125 tel. 095 7386101- fax 095 7386094

Divisione Segreteria Studenti
Segreteria di Medicina e Chirurgia

Elenco candidati ammessi con riserva, al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, anno accademico 2009/2010, a seguito ordinanze T.A.R. Sicilia sez. Catania:

Sciuto Sarah	ord. n. 1434/09;
Cavallaro Irene	ord. n. 1442/09;
Fisichella Rosario	ord. n. 1561/09;
Garofano Salvatore	ord. n. 1635/09;
Gola Francesca	ord. n. 1635/09;
Faro Dario	ord. n. 1670/09;
Lumera Giovanni	ord. n. 1671/09;
Alessi Ylenia	ord. n. 1812/09;
Raniolo Matteo	ord. n. 1823/09;
Minardi Massimiliano	ord. n. 1824/09;
Maimone Alessandro	ord. n. 1825/09;
Torrisi Claudio V.	ord. n. 1826/09;
Arena Floriana	ord. n. 1827/09;
Gambero Federica	ord. n. 1828/09;
Fichera Giulia	ord. n. 1864/09;
Iacono Federica	ord. n. 1902/09;
Privitera Martina	ord. n. 1865/09;
Placenti Claudio	ord. n. 1866/09;
Rimmaudo Flavio	ord. n. 1867/09;
Vitale Ermanno	ord. n. 1868/09;
Spigarelli Riccardo	ord. n. 1869/09;
Roccasalva Gabriele	ord. n. 1875/09;
Mineo Vito Davide	ord. n. 1876/09.

Catania, li

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo
Carmelo Grasso


N. 1902/2009 REG. ORD. SOSP.
N. 02820/2009 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2820 del 2009, proposto da:
Federica Iacono, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrau', con domicilio
eletto presso avv. Giovanni Ferrau', in Catania, via N. Coviello, 25;

contro

Universita' degli Studi di Catania, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Gaetana Filippelli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

pubblicazione graduatoria di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia a.a.
2009/2010 - esclusione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, presenta profili di fondatezza e che, valutati gli interessi privati coinvolti, va disposta l'immediata ammissione con riserva, anche in soprannumero, del ricorrente al Corso di Laurea di che trattasi;

Ritenuto che l'Avvocatura dello Stato non ha dichiarato a verbale di aver presentato o di avere in corso di notifica domanda di regolamento di competenza;

Ritenuto, comunque, che ai fini della corretta instaurazione del processo, stante il motivo di gravame con il quale viene richiesto l'annullamento dell'intera prova selettiva, occorre procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione utile.

A tale adempimento si procederà, a cura delle parti processuali, entro e non oltre complessivi quaranta giorni dalla comunicazione o notifica della presente Ordinanza, facultando i ricorrenti a procedere, entro venti giorni, anziché alla notifica individuale del ricorso, mediante la diversa modalità consentita dall'art. 151 c.p.c., che questo Tribunale ritiene possa essere proficuamente individuata nella richiesta di affissione all'albo per estratto del ricorso e di pubblicazione del testo integrale nel sito internet istituzionale dell'Università intimata.

Quest'ultima, a fronte della detta richiesta, entro i successivi venti giorni, dovrà procedere, secondo le modalità sopra indicate, alla affissione ed alla pubblicazione del ricorso, nonché di un elenco, sempre aggiornato, dei candidati ammessi con

riserva, al fine di rendere palese comunque il numero dei controinteressati alle censure relative alla sola mancata attribuzione del punteggio.

Ove, inoltre, in possesso dell'indirizzo e mail dei singoli candidati inseriti in posizione utile, l'Università intimata procederà a comunicare agli stessi, presso detto indirizzo, avviso dell'affissione e pubblicazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania
PRIMA SEZIONE – accoglie la domanda di sospensione della graduatoria impugnata, nei limiti, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità sempre ivi previste.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente


Salvatore Schillaci, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 DIC. 2009

IL SEGRETARIO



T.A.R. Sicilia Sez. di Catania
sez. int. I

Copia autentica per uso ufficio
che si trasmette ai sensi della legge
n. 1034 del 1971.

Catania, 15 GEN. 2010

Il Col. di cancelleria



**STUDIO LEGALE
FERRAÙ**

Via Nicola Coviello, 25 - 95128 CATANIA
Tel. 095 553681 - Fax 095 551020
giovanni.ferrau@tin.it

o	APS	Prev. e Sicurezza	APICoG	Fin. Cont. Gest.	Pro Rettore
m	ALoSav	Loa Sp. a Verdo	ASeG	Servizi Gen.	Dir. Amm.ve
p	ALPI	Loa. Petr. Immob.	ARSSa	Rapporti S. S. H.	Org. Collegiali
e	Gest. Fin. Lavori		AGAP	Gest. Atm. Ports.	C.G.A.A.C.
t	APPAM	Prov. Pat. Med.	AFO	Formazione	Economato
e	MADI	Didattica	OLA	Off. Leg. Avv. Tur.	Serv. isp. Int.
n	ARI	Ricerca	ARIT	Rap. Ist. Tur.	16° C.G.A.
a	APES	Per. Istr. Finanziaria	ARS	RSI	16° C.G.A.
				Nucleo di Valutazione	Archivio

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Enna 1
16/11/2009
[Signature]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale

SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA

16 NOV. 2009

RICORSO

81777 Tit. I.C. Cl. I.

con richiesta cautelare di sospensiva

PROCURA ALLE LITI

Per **Iacono Federica**, nata a Ragusa il 6 aprile 1989, codice fiscale CNI FRC 89D46 H163W; ed ivi residente in via V. De Sica n. 6, elettivamente domiciliata in via Nicola Coviello n. 25 Catania presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ferrau che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto (ai sensi degli artt. 133 e 136 c.p.c. le comunicazioni possono pervenire al numero di fax 095.551020; e-mail giovanni.ferrau@tin.it);

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente procedimento ivi compresa l'eventuale fase di esecuzione, l'Avv. Giovanni Ferrau, del Foro di Catania, presso il cui Studio eleggo domicilio in Via Nicola Coviello 25 Catania.

ricorrente

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, pertanto, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

CONTRO

L'Università degli studi di Catania, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Piazza Università, Catania;

resistente

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Catania;

resistente

Federica Iacono
Vera ed autentica la firma.

E NEI CONFRONTI DI

Filippelli Gaetana, nata ad Enna il 5 dicembre 1990, ed ivi residente in via Salvatore 10;

contro-interessata

44649

AVVERSO

Il provvedimento, conosciuto in data 17 settembre 2009, con il quale è stata pubblicata la graduatoria per l'accesso al corso di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009/2010, nella parte in cui assegna alla ricorrente punti 41,25, collocandola nella posizione n. 385, anziché il maggior punteggio e la differente collocazione per come *infra*, il

C. Ferrau

test di ammissione al Corso specialistico e gli atti ad esso presupposti e conseguenti e ogni altro atto e/o provvedimento ad essi conseguente, presupposto e/o comunque connesso.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi ammessa al Corso programmato di Medicina e Chirurgia, anche in sovrannumero, per l'anno accademico 2009/2010.

FATTO

La ricorrente, in data 3 settembre 2009, partecipava al test di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania per l'anno accademico 2009/2010 (doc. 1).

In data 17 settembre 2009, veniva pubblicata la graduatoria del test sopra indicato, in virtù della quale la ricorrente non veniva ammessa al Corso di Laurea, essendosi classificata in graduatoria alla posizione n. 385 con un punteggio di 41,25 (doc. 3).

Successivamente allo svolgimento della prova, il Ministero dell'Università, stante le innumerevoli proteste giunte da svariate parti, si trovava costretto a variare le risposte corrette relative ai quesiti n. 54 di biologia e n. 72 di fisica e matematica.

Il provvedimento di correzione riportato sul sito del MIUR, datato 11 settembre 2009, testualmente recita: "Si comunica che ai fini della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova svoltasi il 3 settembre verranno considerate corrette, rispetto a quanto già pubblicato: per il quesito n. 54 la risposta D e per il quesito n. 72 la risposta B" (doc. 4).

Oltre a quanto sopra riportato, la ricorrente verificava l'esistenza di altre tre gravi irregolarità attinenti proprio al contenuto del Test di ammissione; si tratta dei quesiti n. 59, 61 e 71, formulati in modo scientificamente errato.

L'irregolare redazione compiuta dalla Commissione ministeriale, la erroneità di una serie di quesiti, l'esistenza di argomenti non inseriti in programma ed altro, hanno determinato l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio falsato; l'attribuzione di un regolare punteggio, secondo quanto sotto riportato, consentirebbe alla ricorrente un collocamento in graduatoria sufficiente per l'ammissione al Corso di Laurea in questione, **anche in sovrannumero**.

Ciò premesso, **Iacono Federica** propone ricorso avverso i provvedimenti emanati dall'Amministrazione per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1) Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999. Difetto e irregolarità della procedura concorsuale. Violazione del principio di legittimo affidamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3 del D.M. 18 giugno 2009 e per manifesta illogicità ed irragionevolezza.**

Il test di ammissione al Corso di Laurea specialistico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009/2010 è viziato; l'illegittimità in questione determina il diritto della ricorrente a vedersi collocata in altra posizione (scaturente dall'attribuzione di un diverso punteggio) e di essere ammessa al predetto Corso.

I motivi di tale illegittimità vengono separatamente analizzati:

- **Sulla rettifica delle risposte ai quesiti n. 54 e n. 72.**

Per come sopra accennato, il Miur, in data 11 settembre 2009, successivamente allo svolgimento della prova e all'attribuzione dei punteggi, si trovava costretto a rettificare due risposte: la n. 54 e la n. 72 (doc. 4).

Il MIUR, in sostanza, *re melius perpensa*, ha riconosciuto che il test di ammissione conteneva errori ed era formulato, in qualche parte, sicuramente in modo scorretto.

Un tale stato di cose è sintomatico dell'irregolarità e illegittimità della valutazione fatta per l'odierna ricorrente, poiché se anche gli esperti del ministero (a tavolino e con vario tempo a disposizione) non sono stati in grado di individuare, con certezza, le risposte esatte (ai quesiti 54 e 72), a maggior ragione ciò si sarà verificato per la ricorrente in sede di test (e con la tensione propria da esame).

L'aver posto dei quesiti impropri o incomprensibili (per gli altri tre si dirà *infra*) non è una mera irregolarità sanabile con un provvedimento *ex post*, ma un'intrinseca illegittimità del procedimento amministrativo, che attribuisce il diritto alla ricorrente di vedersi riconosciuto un punteggio superiore, per quanto *infra*.

Infatti, la difficile comprensione dei quesiti ha creato un "effetto disorientante" ed un tempo di ragionamento non indifferente, per come verrà meglio descritto in prosieguo di ricorso.

Si consideri che la ricorrente, al quesito n. 72, ha dato la risposta originariamente indicata dal ministero quale esatta; ne consegue che la stessa scientificamente ben poteva ritenersi corretta o, comunque, anche corretta. L'ambiguità della risposta fornita dal Ministero (prima la A e poi la B) evidenzia la difficoltà di rinvenire, nella fattispecie, un'univoca risposta esatta.

- **Sull'erroneità del quesito n. 59.**

Premessa.

Sul test pubblicato *on line* dal Ministero è stata modificata la sequenza alfabetica delle risposte (per facilitare la lettura da parte degli studenti la risposta esatta è stata sempre indicata nella lettera A), pertanto, sia nei rilievi tecnici sotto esposti sia nei vari richiami al test, si farà sempre riferimento alle risposte, di cui al testo pubblicato *on line* (doc. 5), diverse (nella loro indicazione alfabetica) da quelle esistenti nel test fornito agli studenti e da questi compilato.

* * * * *

Il quesito n. 59 del test è stato così formulato:

“59. Indica quale delle seguenti affermazioni è valida per un enzima che catalizza una reazione reversibile del tipo $A + B \rightleftharpoons C + D$:

- A) partecipa alla reazione legando i substrati
- B) non prende parte alla reazione
- C) sposta verso destra l'equilibrio della reazione
- D) si lega ai substrati con legame covalente
- E) è attivo solo in presenza di un coenzima

Ebbene, tale quesito, scientificamente, non contiene tra le cinque possibili opzioni la risposta esatta.

Il prof. Enrico Ciliberto, ordinario di Chimica Generale ed Inorganica dell'Università degli Studi di Catania, ha esposto con relazione scritta (doc. 6) che la domanda in questione “è insidiosa perché si riferisce ad una reazione reversibile... (che porta) il candidato a considerare questioni riguardanti l'equilibrio chimico quando la domanda si riferisce invece a questioni cinetiche”.

Non solo!

Dopo una serie di argomentazioni, che per semplicità espositiva non vengono qui richiamate (e alle quali si rinvia *per relationem*), il prof. Ciliberto afferma che “non è possibile per il candidato scegliere una risposta univoca in quanto la A e la B risultano entrambe parzialmente corrette” (la ricorrente ha risposto con la B, mentre la risposta fornita dal MIUR era la A).

A chiusura, il consulente di parte afferma che “il tema della cinetica chimica è notevolmente complesso e non rientra nei normali programmi della scuola media superiore. Esso viene sviluppato parzialmente nei primi anni di Università e approfondito nei Corsi superiori”.

Ebbene, la legge n. 264/1999 attribuisce al MIUR di definire annualmente, mediante appositi decreti, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai

corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. In particolare, l'art. 4 prevede che detta ammissione "è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base di programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi".

Pertanto, l'inclusione nel test della materia indicata nella prova (cinetica chimica) costituisce una violazione di legge o, comunque, una falsa applicazione della stessa, non rientrando, tale materia, nei programmi scolastici della scuola secondaria.

- **Sull'erroneità del quesito n. 61.**

Il quesito n. 61 del test è stato così formulato:

"61. L'ossidazione totale di una molecola di metano dà origine a:

- A) una mole di CO_2 e due moli di H_2O
- B) una mole di CO_2
- C) due moli di CO_2
- D) due moli di CO_2 e due moli di H_2O
- E) una mole di CO ed una mole di CO_2

Ebbene, anche tale quesito, scientificamente, non contiene, tra le cinque possibili opzioni, la risposta esatta.

Infatti, il Dott. Pietro Gemellaro, Dottorando in Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Catania, ha esposto, con relazione scritta (doc. 7), che "**il candidato non può esprimere nessuna delle scelte proposte, in quanto nessuna delle risposte è compatibile con la domanda n. 61**". Ciò in quanto, la domanda fa riferimento alla molecola, che è una singola particella, mentre tutte le risposte si riferiscono ad una unità di misura della quantità di materia, la mole, che indica la quantità di sostanza di un sistema che contiene un numero di entità elementari

pari a circa 600.000 miliardi di miliardi di molecole di CO₂, vale a dire un'entità gigantesca rispetto ad una singola molecola!!!

L'illogicità e l'incongruità del superiore test va ben oltre la discrezionalità tecnica della P.A. e confligge con il diritto del singolo (o interesse legittimo qualificato) al superamento di un concorso sulla base della propria preparazione.

Ne consegue che la mancata risposta della ricorrente appare la migliore delle soluzioni prospettate e non può costituire fonte di riduzione del punteggio finale. L'inesistenza di una soluzione corretta non poteva che sfociare nella mancata individuazione di una risposta corretta.

- **Sull'erroneità del quesito n. 71.**

Il quesito n. 71 del test è stato così formulato:

“71. Un aereo di linea viaggia ad altezza e velocità di crociera. Il segnale luminoso relativo alle cinture di sicurezza è spento e tutti i passeggeri le hanno slacciate. Mantenendo costante la velocità orizzontale, l'aereo inizia a perdere quota al regime di circa 9,8 metri al secondo per ogni secondo, descrivendo in questo modo una traiettoria parabolica. Indicare l'affermazione più adeguata tra le seguenti:

- A) I passeggeri galleggiano nella cabina dell'aereo apparentemente privi di peso
- B) I passeggeri non si accorgono di nulla
- C) I passeggeri rimangono seduti, ma si sentono alleggeriti
- D) I passeggeri provano una forte turbolenza
- E) I passeggeri si sentono schiacciati contro il sedile

Anche tale quesito è scientificamente ambiguo poiché appaiono esatte tanto la risposta A), indicata dal ministero, quanto la risposta C), indicata dall'odierna ricorrente.

Infatti, la correttezza della risposta dipende dal comportamento del passeggero che, nell'ambito della domanda, rimane indefinito.

Nel caso in cui il passeggero resti immobile (e, nel silenzio della domanda, sembrerebbe questo il comportamento tenuto dal passeggero) la risposta corretta sarà la C) secondo la quale “i passeggeri rimangono seduti, ma si sentono alleggeriti”; viceversa, nel caso in cui il passeggero si dia una spinta (circostanza taciuta nel quesito), lo stesso “galleggerebbe nella cabina dell’aereo apparentemente privo di peso”.

In tal senso si veda la CTP redatta dal Dott. Roberto Catanuto (doc. 8), Laureato in fisica e Dottore di ricerca in Matematica presso l’Università di Catania, secondo il quale “in base alle considerazioni... si può affermare che sia la risposta A sia la risposta C sono accettabili e che la correttezza dell’una o dell’altra dipende dal comportamento tenuto dall’agente”.

Pertanto, anche in tale ipotesi, il singolo test riveste carattere di illogicità e incongruità ed il comportamento della ricorrente (che non ha fornito alcuna risposta) non può che essere premiato con un riconoscimento di un punteggio per come *infra*.

Ai sensi dell’art. 3, del decreto 18 giugno 2009, “la prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate”; per come sopra esposto, alcune domande avevano anche due risposte esatte o nessuna risposta esatta!

Nella specie, è stato violato il **principio dell’affidamento** al corretto svolgimento della pubblica selezione per cui è causa. Il fatto che la ricorrente si sia sottoposta alla prova concorsuale senza conoscere la circostanza che alcuni quesiti, tra gli ottanta proposti, non erano stati correttamente formulati, comporta la declaratoria di illegittimità della prova in questione *in parte qua* ed in relazione ai singoli quesiti quivi contestati.

La circostanza della modifica postuma delle risposte a due quesiti è sintomatica dell’esistenza, in ciascuna di esse, di due possibili risposte!! Ne consegue che la

ricorrente, che usufruiva di 120 minuti per il completamento della prova (vale a dire di 90 secondi a domanda), per l'esame di tali domande ha sicuramente dovuto sottrarre tempo alla soluzione di altri quesiti. In sostanza, la ricorrente si è soffermata (magari più di altri) nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell'attenzione da dedicare agli altri test (*TAR Lazio, III sezione, 18 giugno 2008, n. 5986*).

L'amministrazione universitaria avrebbe operato con eccesso di potere nei caratteri tipici dell'illogicità e dell'incoerenza, e con violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione, stante che la presenza dei quesiti errati appena esposti (54, 59, 61, 71 e 72) ha dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale a cui era chiamata la candidata che aveva fatto affidamento sulla regola concorsuale.

La giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che "un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate, non può ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali dei giovani candidati" (*T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986*). A completamento di tale decisione si aggiunga, pertanto, che la ricorrente che ha correttamente risposto a molte domande, che non ha dato riscontro ad alcune in quanto irragionevoli ed incongrue e che, su altre domande, ha risposto comunque scientificamente in modo corretto (anche se differentemente dalla risposta fornita dal Ministero, ma secondo il criterio scientifico allegato al ricorso) ha diritto a vedersi ammessa alla Facoltà di Medicina, in sovrannumero, anche in ossequio al principio del superamento della c.d. "prova di resistenza".

Infine, si consideri che, nel caso *de quo*, appare legittimo il sindacato sull'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A. in quanto le domande contestate appaiono affette da elementi di irragionevolezza e incongruità riconoscibili *ictu oculi*.

In tal senso, se è certo che il controllo del Giudice Amministrativo non può interferire sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (salva l'ipotesi di manifesta irragionevolezza e incongruità), altrettanto certo è che non è meritevole di tutela il comportamento della P.A. che sfoci **in arbitrio e che, come tale, non sfugge all'immanente controllo del giudice di legittimità.**

Proprio in riferimento al test di ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia, il TAR Lazio (*Roma, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986*), ha ravvisato che "l'aggiunta anche di un solo accento "Unità" invece di "Unita"... **non è circostanza trascurabile** avendo potuto indurre alcuni concorrenti a soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell'attenzione da dedicare agli altri test"; lo stesso Giudice amministrativo ha aggiunto che **"la funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili"**.

Non v'è dubbio che il **carattere equivoco** delle domande contestate è **insuperabile**; vale a dire, non vi è alcun ragionamento logico-deduttivo-interpretativo che può essere richiesto alla candidata per il superamento di un tale stato di cose.

Il ricorso a sistemi interpretativi, ad esempio, alla luce delle ulteriori risposte (errate) è senz'altro fuori luogo, poiché l'art. 3 del decreto 18 giugno 2009 dispone che la prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta e, dunque, **ben quattro soluzioni su cinque sono sbagliate.**

Alla luce di tale disposizione normativa, la candidata deve soffermarsi unicamente sul tenore della domanda e scartare nettamente le quattro risposte errate con tutto il loro contenuto.

In ogni caso, un tale sforzo esegetico appare, *ictu oculi*, incompatibile con una prova preselettiva durante la quale la candidata è chiamata a rispondere a ben 80

quesiti nel breve lasso di tempo di due ore, avendo a disposizione, pertanto appena 1 minuto e 30 secondi per quesito.

Infine, si consideri che la necessità di procedere all'interpretazione dei quesiti *de quibus*, in correlazione con le soluzioni predisposte dal Ministero, appare sintomatico del loro **carattere equivoco**. In tal senso, come sopra già rilevato, si veda T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986, secondo il quale **“la funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili”**.

Ne consegue che la ricorrente ha diritto ad accedere al Corso specialistico di Medicina e Chirurgia.

2) Sull'interesse ad agire e sul diritto ad accedere al corso specialistico di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009/2010.

Nonostante l'illegittimità della prova d'esame, non si intende chiedere la vanificazione totale del test di ingresso, in quanto ciò si porrebbe in netto contrasto con il **principio di economicità dell'azione amministrativa**, con il **principio di minor sacrificio** per le posizioni dei soggetti interessati dai provvedimenti adottati e con il **principio della conservazione** (*utile per inutile non vitiatur*).

In particolare, il **principio di economicità dell'azione amministrativa** postula che si applichi, quando possibile, “la regola della conservazione degli atti giuridici, operante in tutti i settori dell'ordinamento giuridico, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata in ragione delle specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, e di conseguenza limita rigorosamente l'annullamento soltanto agli atti effettivamente incisi dalle accertate illegittimità e circoscrive la rinnovazione del procedimento alle fasi viziate ed a quelle successive, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento”,

(*Consiglio di Stato, sez. V, 08 settembre 2008, n. 4269*). Pertanto, nel caso *de quo*, appare chiaro che il sindacato del Giudice Amministrativo può esclusivamente limitarsi a valutare il provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia nella parte in cui assegna alla stessa il punteggio di 41,25.

Per quanto poi concerne il **principio di buona amministrazione e del minor sacrificio per le posizioni dei soggetti interessati**, lo stesso postula che “la **tutela degli interessi pubblici deve essere realizzata con il minor sacrificio degli interessi privati**”, (*Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 1998, n. 514*). Pertanto, alla luce di tale principio, appare chiaro che ci si dovrà limitare ad esaminare (e annullare) il provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia, ciò facendo con il minor sacrificio per gli altri interessi privati coinvolti. Un tale stato di cose è raggiungibile mediante l'accesso della ricorrente al Corso in sovrannumero!

Infine, assume rilievo il **principio della conservazione**, in forza del quale “vanno salvate le fasi del procedimento concorsuale indenni da vizi conclamati di violazione di legge, insufficienza dell'istruttoria e di contraddittorietà”, (*Consiglio di Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754*).

Per quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'attribuzione di **1 punto** (a titolo di bonus) per il tempo occorso nella soluzione del quesito 54, oggettivamente posto in maniera errata e contorta (tant'è che la loro soluzione è stata rettificata dal MIUR).

Inoltre, la ricorrente ha diritto a vedersi attribuiti **4 punti** per i quesiti n. 59, 61, 71 e 72 (nonché azzerato il fattore negativo del - **0,50** per i quesiti 59 e 72), e ciò perché o le risposte fornite dalla stessa sono state date in modo scientificamente corretto oppure perché non era possibile individuare una risposta sicuramente corretta dal novero di quelle fornite dal MIUR (vedasi CTP).

In tal modo, la ricorrente raggiungerebbe il punteggio di 46,75, sufficiente per potere accedere al Corso specialistico, **anche in sovrannumero**.

In via meramente subordinata, anche la mancata assegnazione del bonus sopra richiesto consentirebbe alla ricorrente il raggiungimento del punteggio di 45,75, anch'esso sufficiente per l'accesso al Corso di laurea.

Il presente ricorso viene notificato, altresì, alla sig.ra **Filippelli Gaetana** (321^a) nata ad Enna il 5 dicembre 1990 individuata, con punteggio 42,75, quale ultima in graduatoria (a seguito del suo scorrimento), giusta provvedimento dell'Università degli Studi di Catania, prot. n. 75417/I/8 del 27 ottobre 2009 (doc. 10).

3) Domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla luce delle considerazioni svolte, devono ritenersi sussistenti le condizioni per ottenere in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato.

Mentre sul *fumus boni iuris* ci si riporta a quanto sopra affermato, sul *periculum in mora*, appare di tutta evidenza che si tratta di una chiara ipotesi di **pericolo in re ipsa**, in quanto la mancata immatricolazione entro i termini utili comporterebbe un pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

La mancata frequenza delle lezioni (che sono iniziate il 12 ottobre) costituisce un ostacolo alla partecipazione agli esami e, in definitiva, alla regolare iscrizione al corso.

Alla sospensione del provvedimento negativo, dovrà corrispondere un impulso giudiziario positivo sull'iter del procedimento amministrativo (c.d. cautelare atipica) con conseguente ammissione, con riserva, al Corso mediante immatricolazione condizionata all'esito del giudizio di merito, **anche in sovrannumero**.

Infatti, si rileva che, in caso contrario, la ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di ottenere la chiesta tutela.

In ultimo, si consideri gli interessi contrapposti. Il *sacrificio* richiesto alla P.A. è minimo rispetto al pregiudizio che subirebbe la ricorrente dalla mancata positiva pronuncia cautelare.

In relazione a quanto sopra dedotto si chiede pertanto

PIACCIA

All'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*,

- **In via cautelare, sospendere** il provvedimento impugnato ai fini della tutela dei diritti della ricorrente e, in ogni caso, dichiarare il diritto della stessa ad immatricolarsi, anche in sovrannumero, presso il corso specialistico in questione;
- **Nel merito**, riconoscere l'illegittimità del provvedimento sopra indicato e, conseguentemente, dichiarare l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui assegna alla ricorrente 41,25 punti collocandola nella posizione n. 385, con la conseguente ammissione della ricorrente, anche in sovrannumero, al Corso di laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il valore della presente controversia è indeterminabile.

Catania 10 novembre 2009


Avv. Giovanni Ferrà



Si offrono in comunicazione:

- 1) Test della ricorrente;
- 2) Estratto graduatoria ammessi;
- 3) Estratto graduatoria con posizione della ricorrente;
- 4) Provvedimento MIUR dell'11 settembre 2009;
- 5) Test pubblicato on line con relative risposte esatte (indicate con A);
- 6) Relazione CTP Prof. Enrico Ciliberto;
- 7) Relazione CTP Dott. Pietro Gemellaro;
- 8) Relazione CTP Dott. Roberto Catanuto;
- 9) Programmi ministeriali;
- 10) Provvedimento Università degli Studi di Catania del 27 ottobre 2009.

Avv. Giovanni Ferrà



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche del Distretto di Corte di Appello di Catania, come da richiesta, ho notificato il su esteso atto, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in

He C. di Nicolò
Vincenzo, incante
5-10-11-C

Piazza Università 2

CATANIA

UFFICIO NOTIFICHE
DISTRETTO GIUDIZIARIO
CATANIA
CORTE D'APPELLO